

Con ricorso n°1284/2005 la società Scrima srl in persona del suo rappresentante legale impugnava avviso di AVVISO DI RECUPERO DI CREDITO D'IMPOSTA N°REOCRTA00011/2005 – ANNO 2002, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino (AV) che 21/04/2005 veniva notificato al ricorrente avviso di recupero del credito d'imposta di cui all'ART.n°8 L. n°388/2000, con il quale ha recuperato il credito d'imposta pari a Euro 24574,21 , ed ha irrogato sanzioni di Euro 6623,00 per sanzioni ed Euro 1197,29 per interessi, per i seguenti motivi:

rilievo primo - credito d'imposta non spettante per violazione dei presupposti;

rilievo secondo-indebita utilizzazione del credito non spettante per Euro 24574,21.

L'Agenzia delle Entrate contro deduceva per la regolarità del proprio operato concludendo per il rigetto del ricorso medesimo. I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso della Scrima srl. Ricorre in appello il contribuente,eccependo la mancata condanna alla rifusione delle spese del giudizio, in quanto non motivata tale decisione.

Inoltre, chiede la conferma della sentenza dei giudici di prime cure.

l'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino (AV), propone appello incidentale, eccependo preliminarmente l'illegittimità ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Alla seduta odierna la vertenza viene per la conclusione di cui è verbale. Il collegio in camera di consiglio, dopo attenta valutazione della documentazione a disposizione accoglie l'appello della società e condanna l'A.d.E. ufficio di Ariano Irpino alle spese come da dispositivo. L'appello è fondato e il Collegio conferma la decisione dei giudici di prime cure.

La revoca è del tutto infondata in quanto la normativa, precisamente l'art. 10 del D.L. 8-7-2002 ,conv. in L. 8-8-2002 n°178 , al comma 3 recita testualmente " Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge ", di conseguenza il legislatore non ha posto nessuna condizione, di quelle previste dalla c.m. n°32/e di cui al punto 3.1.3. lett. A.

Le circolari citate dall'ufficio sono delle direttive interne prive di qualsiasi valore giuridico, infatti la **Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n°23031/07**, ha affermato che le circolari non vincolano il cittadino, ma anche gli stessi uffici dell'amministrazione finanziaria .Di conseguenza per il giudice tributario la circolare non ha valenza di legge, in quanto applicherà la norma emanata dal parlamento.

Le otto fatture oggetto di contestazione trattasi di fatture di acquisto di beni dopo il 8-07-2002 , sono corredate da contratto e documentazione bancaria con negoziazione titolo antecedente al 08/07-2002.

Inoltre , la fornitura dei beni è iniziata in data antecedentemente all' 8-07-2002 il tutto risulta dai contratti stipulati e le fatture con consegne avvenute in data antecedente all' 08-07-2002.

La lavanderia industriale con noleggio non rientra tra i settori esclusi dalla normativa, relativa al credito d'imposta, anzi risulta tra i settori privilegiati , anche dopo l' 08-07-2002.

L'art. 10 del DL 138/2002 sancisce che i settori che possano usufruire del credito d'imposta sono quelli individuati dalla L. 19/12/1992 n°488, di cui alla classificazione ISTAT 91 che possono beneficiare delle agevolazioni 488/92 nell'elenco dei SERVIZI prevede al codice 93 "ALTRE ATTIVITA' DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI PER ALBERGHI, RISTORANTI, ENTI E COMUNITA'"

La biancheria per le lavanderie industriali, è considerata un bene strumentale ammortizzabile - con un'aliquota del 40% annuo - per alcune categorie di imprese quali "alberghi, ristoranti, bar e attività affini"; "ospedali, cliniche, sanatori, case di cura ed istituti similari privati"; "servizi igienici e di estetica della persona. Alberghi diurni, istituti di igiene e di bellezza, barbieri e parrucchieri" ai sensi del D.M. 31.12.1988 (Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni). L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è infondato di conseguenza viene rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie l'appello della società e condanna l'A.d.E. ufficio di Ariano Irpino al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1000,00 di cui euro 100,00 per effettivi esborsi.

Salerno 27/03/2008

Il Relatore

Il Presidente